



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

SENT. N. 20/2024
P.U. N. 13/2024
CRON. N. 413/2024
REP. N. 22/2024
R.G. N. 9/2024

Depositata e Pubblicata

Il 25/01/2024

Il Funzionario Giudiziario

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| dott. Bruno Casciarri | Presidente rel. |
| dott. Lucio Munaro | Giudice |
| dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 13-1/2024 presentato dal sovraindebitato GAZZOLA GIORGIO (c.f.GZZGRG47M31C111T) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Castelfranco Veneto (TV), luogo coincidente, in mancanza di elementi di segno diverso, con il centro degli interessi principali ex art. 27 comma 2 CCI;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 350.000,00 a fronte di un attivo di circa E. 180.000,00;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di GAZZOLA GIORGIO (c.f.GZZGRG47M31C111T)

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett.

b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Armida Dal Bo;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore; autorizza il Gazzola all'utilizzo della vettura tg. CV260SR nonché degli arredi dell'abitazione, stabilendo che il Liquidatore all'esito della procedura valuti la convenienza o meno della loro liquidazione;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni ricompresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge; con la conseguenza che deve essere disposta la cessazione della trattenuta del quinto della pensione del Gazzola a favore di Banca Progetto.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 281 comma 2 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;



Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il 25/01/2024

Il Funzionario Giudiziario

Registrato a Treviso

il

n..... serie.....

pagato €...../.....

f.to il Funzionario

